



# COMUNE DI CITTADELLA

## Provincia di Padova



### CORPO POLIZIA LOCALE

Prot. n. 45042

Reg. Ord. n. 320

R.P. 1598

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE URBANA**

## IL SINDACO

**RILEVATO** che è dovere principale dell'Amministrazione Comunale conservare il patrimonio di tutti i cittadini;

**CONSIDERATO** che occorre mantenere in perfetto stato di conservazione, manutenzione e pulizia le pavimentazioni e tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, spesse volte sporcate, insozzate ed imbrattate con azioni disdicevoli a causa di comportamenti incivili;

**PRESO ATTO** altresì che si configura necessario salvaguardare e conservare nel tempo sia le opere dell'arredo urbano, i monumenti storici, nonché il decoro e l'igiene della città, facendo appello al senso civico dei cittadini, anche con disposizioni atte a prevenire e/o reprimere comportamenti votati all'insudiciamento delle superfici stradali e/o pubbliche, quali l'abbandono di sacchetti, cartacce, manifesti, volantini e altri rifiuti d'ogni genere, nonché la dispersione sul suolo pubblico di sostanze oleose o similari;

**PRESO ATTO** peraltro che in tale contesto, si è affermata da qualche tempo la pratica della promozione pubblicitaria mediante il sistema del volantinaggio ovvero con manifesti, locandine, manifestini matrimoniali e simili, collocati o affissi su pali dell'illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, nonché su mura, monumenti, palazzi, strutture e/o altri luoghi non autorizzati;

**CONSIDERATO** inoltre che, la pratica del volantinaggio viene spesso svolta mediante la distribuzione porta a porta con deposito all'interno delle cassette postali prospicienti la pubblica via oppure attraverso l'abbandono di materiale davanti alla porta di casa o sull'uscio della porta attiguo al suolo pubblico, provocando un abbandono ingente ed indiscriminato di materiale cartaceo su tutte le strade comunali e sul suolo pubblico in genere, con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano, l'igiene e la sicurezza pubblica;

**PRESO ATTO** in tal senso di quanto accertato e relazionato dal Comando Polizia Locale con nota informativa prot. n. 41003 del 15.10.2009, corredata da esauriente documentazione fotografica, dalla quale si desume come, nello specifico, l'attività di distribuzione porta a porta, con deposito all'interno delle cassette postali prospicienti la pubblica via di materiale pubblicitario, volantini, depliant, e simili, sia causa di un concreto e costante insudiciamento del suolo pubblico, con evidente lesione del decoro e dell'igiene urbana;

**ATTESO** peraltro come il deposito di volantini e/o pieghi pubblicitari all'interno delle cassette postali prospicienti la pubblica via come in tutti gli altri luoghi pubblici comunali, avviene con cadenza pressoché giornaliera, nonché in forma massiccia ed invadente, causando ingenti dispersioni e creazione d'indesiderati accumuli di carta sul territorio comunale;

**CONSIDERATO** che il continuo e consistente spargimento di fogli di carta delle più svariate dimensioni, determina un vero e proprio insudiciamento del suolo pubblico con grave nocumento alla salvaguardia del decoro e della qualità ambientale con notevole aggravio nei confronti del servizio pubblico per la raccolta rifiuti chiamato costantemente ad impiegare risorse pubbliche (uomini e mezzi) anche oltre l'orario ordinario di servizio, con eccessivo dispendio di risorse finanziarie rispetto a quelle ordinarie previste;

**DATO ATTO** che all'insudiciamento delle strade si aggiunge, a causa degli agenti atmosferici quali la pioggia ed il vento, il fenomeno dell'ostruzione delle condotte idriche per la raccolta delle acque piovane, con notevoli pregiudizi per l'ordinario deflusso delle acque, con insorgenza e/o aggravamento di fenomeni d'allagamento in taluni quartieri e frazioni già per loro natura riconosciute a rischio;

**CONSIDERATO** che, pur inquadrandosi la pubblicità commerciale nell'esplicazione della libertà economica sancita dall'art. 41 della Costituzione, vada comunque evidenziato come nelle ipotesi in cui tale diritto viene esercitato in forma ossessiva o comunque invadente esso finisce per comprimere, e spesso per ledere, la personalità del destinatario del messaggio pubblicitario, limitandone la libertà di decisione;

**PRESO ATTO** peraltro come nel bilanciamento d'interessi contrapposti, quali l'esercizio dell'attività economica da un lato e la necessità di garantire il rispetto dell'ordine, della pulizia e del decoro urbano, emerge l'esigenza di privilegiare queste ultime giacché espressione di principi costituzionali di maggiore rilevanza sociale, nel pieno rispetto del generale e prevalente principio che si pone come obiettivo la salvaguardia degli interessi pubblici e dell'intera collettività;

**VISTO** l'art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94 che stabilisce l'importo minimo di € 500,00 per le sanzioni amministrative previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie;

**VISTO** l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ad € 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

**VISTA** la disciplina del vigente Regolamento di Polizia urbana;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.L.vo, n. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi);

**VISTO** il D. Lgs. n. 152/2006 norme in materia ambientale e codice ambientale;

**VISTO** il T.U.L.S.S. Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265;

**VISTO** il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507;

**VISTO** il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;

## ORDINA

a salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene nonché a tutela del decoro del centro urbano il divieto di:

- insudiciare e/o sporcare il suolo pubblico con sostanze che comportino l'insozzamento e/o l'imbrattamento della pavimentazione delle pubbliche vie del territorio comunale, quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi, vernici, spray, cartacce, chewingum, mozziconi di sigarette e rifiuti vari in genere;
- imbrattare manufatti d'arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi d'ogni tipo e forgia;
- sputare, urinare, defecare e spargere qualsiasi sostanza biologica negli edifici e nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico in genere;
- insozzare il suolo pubblico con le deiezioni di cani e animali in genere;
- spargere e/o disperdere sul suolo pubblico, alimenti di qualsivoglia natura (mangime o altro), per la somministrazione in maniera diretta od indiretta, dei colombi e/o animali in genere presenti sul territorio comunale;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere, se non in conformità a quanto previsto e stabilito dal regolamento comunale per la raccolta differenziata;
- distribuire e depositare volantini, deplianti, manifesti, opuscoli o altro materiale pubblicitario sotto le porte d'accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sulle porte, sugli edifici che danno sulla pubblica via;
- distribuire volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza d'incroci;
- effettuare in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini da velivoli e veicoli;

### **é vietato altresì:**

- effettuare la pubblicità mediante affissione e/o apposizione di manifesti compresi i manifestini matrimoniali, sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro luogo o struttura non autorizzata, ovvero sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e comunque, su tutte le parti dei veicoli in genere;
- depositare ed abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico di qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta, anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro;
- depositare all'interno delle cassette postali prospicienti la pubblica via, mediante la pratica della distribuzione porta a porta, volantini, deplianti, manifesti, opuscoli o qualsiasi altro materiale a contenuto pubblicitario e non; ciò sarà consentito solamente attraverso il servizio di corrispondenza postale ovvero in alternativa, con deposito effettuato da parte di soggetti terzi all'interno delle cassette appositamente predisposte o sue quelle ove non è indicato alcun dissenso o rifiuto a riceverla;
- è fatto in ogni caso obbligo a chiunque depositi o riceva volantini nelle forme e modalità consentite, di non gettare gli stessi imbrattando ed insudiciando il suolo;

- é ammessa la distribuzione di volantini, previa comunicazione e autorizzazione rilasciata dall'ufficio Polizia Locale, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte d'Amministrazioni pubbliche, di Enti pubblici o di soggetti gestori di pubblici servizi al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza;
- la distribuzione porta a porta all'interno delle cassette postali di volantini, deplianti, manifesti, opuscoli o altro materiale pubblicitario e non, effettuata da soggetti terzi alternativi al servizio postale pubblico, potrà avvenire nel rispetto delle seguenti norme;
  - potrà essere effettuata solamente nei giorni da **LUNEDI'** a **VENERDI'**;
 e mediante le seguenti modalità:
  - consegna direttamente a mano all'interno dell'area privata;
  - deposito nella cassetta postale a ciò predisposta ovvero ove non sia esposto esplicito dissenso a riceverla;
- il soggetto passivo di cui all'art. 6 del D.L.gs. 507/93 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità mediante distribuzione a porta a porta ovvero tramite deposito del materiale pubblicitario all'interno delle cassette postali, a presentare almeno tre giorni prima al Comando Polizia Locale apposita comunicazione d'inizio attività per il tramite del modulo allegato alla presente ordinanza, allegando dettagliato piano attuativo relativo all'attività di distribuzione da svolgersi ove dovrà essere indicato il periodo in cui sarà effettuata, il numero degli addetti utilizzati e l'elenco delle strade interessate alla diffusione;
- sono previste deroghe alle limitazioni di cui ai punti precedenti in conformità alle vigenti normative in materia di consultazioni popolari elettorali e/o referendarie.

## **DISPONE**

Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia e gli obblighi, sanzioni e divieti imposti da leggi speciali, saranno punite con una sanzione amministrativa di € 500,00, con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale d'accertamento.

Nel caso in cui la violazione alle sopra citate disposizioni sia immediatamente contestata al trasgressore, oltre al pagamento della corrispondente sanzione amministrativa, lo stesso dovrà provvedere al ripristino delle condizioni originarie. In caso d'inerzia del trasgressore, l'Amministrazione potrà dar corso ad intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

In caso d'impossibilità della contestazione immediata della violazione al trasgressore, la violazione sarà contestata direttamente alla ditta committente in qualità d'obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/81;

All'accertamento della violazione può conseguire la sanzione accessoria della confisca amministrativa del materiale pubblicitario e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività di volantinaggio, distribuzione e/o deposito, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare attuato secondo il disposto dell'articolo 13 della medesima legge.

La Polizia Locale é incaricata del controllo e del rispetto del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori.

## I N F O R M A

A norma dell'art. 3 / 4° comma della Legge 07.08.1990, n. 241 che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, in alternativa, con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni ex lege.

## D I S P O N E

La notifica del presente provvedimento a:

- *Ascom – Sezione di Cittadella – Via Verdi, n. 14*
- *Confesercenti – Sezione di Cittadella – Stradella del Tezzon, n. 13*
- *Associazione Artigiani – Sezione di Cittadella – Via Palladio*
- *Associazione Vivi Cittadella – Sede di Cittadella*
- *Servizio Tributi – S e d e*
- *A.b.a.c.o. – Montebelluna (TV) – Via Risorgimento, n. 91*
- *Settore Ambiente – S e d e*
- *Comando Compagnia Carabinieri – Cittadella*
- *Comando Stazione Carabinieri – Cittadella*
- *Comando Compagnia Guardia di Finanza – Cittadella*
- *Comando Polizia Locale – S e d e*

Dispone altresì, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, sul sito *internet* del Comune [www.comune.cittadella.pd.it](http://www.comune.cittadella.pd.it) oltre alla sua più ampia diffusione nei luoghi e nei ritrovi pubblici, nonché la distribuzione dello stesso provvedimento presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale ovvero trasmetterne copia all'addetto stampa del Comune ai fini della diffusione verso i principali mezzi di comunicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 241/90 si comunica che con riferimento al presente provvedimento, il responsabile del relativo procedimento è il Dr. Antonio PAOLOCCI, Comandante il Corpo di Polizia Municipale di Cittadella, Via Marconi, n. 3, 2° Piano, Tel. 049/9413486 – Telefax 049/9413483.

Dalla Residenza Municipale, lì 12.11.2009

Il Sindaco  
- On. Dr. Massimo BITONCI -

Modulo con dichiarazione da presentare prima dell'inizio dell'attività.

Fac-simile.

AL COMANDO POLIZIA LOCALE  
DI CITTADELLA (PD)

La ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata

Dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

In Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.f. o P.Iva \_\_\_\_\_

Dettaglio volantino e/o depliant \_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 507 del 15 – 11 – 1993 di dover effettuare la diffusione di volantini pubblicitari mediante deposito all'interno delle cassette postali, per la durata di giorni \_\_\_\_\_, a partire dal \_\_\_\_\_, utilizzando n. \_\_\_\_\_ addetti, nelle seguenti vie/piazze di cui al seguente elenco:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Nota: leggere attentamente l'ordinanza riprodotta a tergo, che disciplina la diffusione pubblicitaria di manifestini.